

GERMANIA: L'insegnante col velo alla Corte di Karlsruhe: tra il diritto all'identità personale e la neutralità religiosa dello Stato. La parola ai legislatori dei Länder.

di Barbara Randazzo

(Ricercatore di Diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano,
barbara.randazzo@unimi.it)

Su ricorso di un'insegnante musulmana che aspira all'assunzione come impiegata statale nella scuola pubblica tedesca e che intende portare il velo durante l'esercizio della sua attività lavorativa, il Secondo Senato del *Bundesverfassungsgericht* ha stabilito che il mutamento sociale collegato alla pluralità religiosa richiede una ridefinizione dei criteri legali connessi ai riferimenti religiosi nelle scuole da parte dei legislatori dei Länder, legittimati democraticamente, non dunque da parte dell'esecutivo né dei tribunali (dec. N.2 BvR 1436/02 del 24 settembre 2003 leggibile sul sito ufficiale del Tribunale costituzionale tedesco). Può facilmente intuirsi che la sentenza farà discutere, come avvenne del resto per quella sul crocifisso, sia per il dispositivo che per la sua motivazione.

Il tribunale costituzionale fa un passo indietro e sceglie di non decidere, ma è chiaro che in attesa dell'intervento legislativo del Land qualunque divieto di portare il velo è illegittimo. In linea con l'art. 9 della CEDU, la Corte di Karlsruhe si limita, infatti, a richiedere che a limitazione di un diritto fondamentale vi sia una sufficiente determinazione legale. Sulla base del *principio di tolleranza*, il legislatore del Land, che gode di ampia libertà in materia scolastica, deve predisporre una disciplina che bilanci ragionevolmente tutti i beni giuridici in gioco: il diritto fondamentale alla libertà religiosa (art. 4 GG) sia sotto il profilo positivo (inteso come diritto dell'insegnante a mostrare le sue convinzioni di fede), sia sotto il profilo negativo (e cioè il diritto degli studenti a non subire condizionamenti religiosi); il diritto all'educazione dei figli da parte dei genitori; la parità di accesso ai pubblici uffici senza distinzione di religione (art. 33 GG); la neutralità religioso-ideologica dello Stato che non implica una separazione rigorosa tra Stato e Chiesa, ma una posizione aperta al pluralismo religioso.

La motivazione del giudice costituzionale riflette tutta la complessità del tema e richiede una discussione *politica* sul modello scolastico più idoneo a rispondere alle esigenze di una società multi-etnica, multi-culturale, multi-religiosa.

Nell'argomentazione della decisione non vengono fatte prevalere *sic et simpliciter* le esigenze di neutralità dell'insegnamento sulla libertà religiosa dell'insegnante, come vorrebbero i tre giudici dissenzienti in ossequio alla concezione più tradizionale della laicità già fatta propria in materia dalle autorità francesi (mentre per gli allievi portare segni religiosi non è in contrasto con la laicità se rappresenta mero esercizio della libertà di espressione e di manifestazione di fede religiosa, gli insegnanti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono evitare qualunque segno distintivo di natura filosofica, religiosa o politica che attenti alla libertà di coscienza dei fanciulli e al ruolo educativo delle famiglie: cfr. cd. circolare Jospin del 12 dicembre 1989, intervenuta in seguito al parere del Consiglio di Stato del 27 novembre 1989). I giudici tedeschi dissenzienti, da parte loro, sostengono una regola di prevalenza del rapporto di servizio e di fedeltà allo Stato rispetto alla protezione dei diritti fondamentali dell'insegnante, protezione limitata in modo funzionale rispetto al compito e al ruolo ricoperto (*funktionell begrenzt*).

Lo *status* di insegnante comporta sicuramente dei doveri (di non faziosità, di rispetto della personalità degli alunni, di riserbo) che possono incidere anche sulla libertà religiosa e di pensiero dell'insegnante, ma non si comprende come il portare il velo in sé e per sé possa contravvenire a tali doveri, turbando la personalità degli alunni: sul punto si tornerà tra breve.

Con riguardo al dovere di neutralità dello Stato, la maggioranza del Senato si pone in una prospettiva più problematica. Il giudice di Karlsruhe sottolinea anzitutto la differenza che passa tra l'ammettere che un insegnante porti un abbigliamento religioso espressione di una sua scelta personale e un ordine statale di collocare simboli religiosi all'interno della scuola (il riferimento è ovviamente al precedente sul divieto di esporre il crocifisso: cfr. *BVerGE*, Primo Senato, decisione del 16 maggio 1995). L'osservazione è pienamente condivisibile, considerato che se la neutralità dello Stato non tollera l'identificazione con una sola religione, d'altro canto non implica necessariamente la neutralizzazione dei fattori di diversità presenti nella società e di cui i singoli sono portatori.

Meno persuasivo appare un passaggio successivo della pronuncia in commento, secondo cui, poiché il pluralismo religioso in aumento nella scuola può divenire uno strumento per lo sviluppo della tolleranza reciproca in uno sforzo di integrazione, ma può altresì accrescere il potenziale dei conflitti, vi sarebbero buoni motivi a giustificazione della scelta di fare prevalere il dovere di neutralità statale nella scuola.

Il ragionamento sembra sottendere un'idea di 'pace scolastica' fittizia, apparente, da perseguire tenendo fuori dalla scuola le differenze sociali reali. La pace, invece, è frutto del dialogo e del confronto tra i diversi, nella ricerca di una sintesi che supera la logica delle somme e delle sottrazioni. Non è proprio l'educazione alla pace e alla tolleranza, evocata anche dal giudice costituzionale tedesco, il primo compito educativo della scuola?

Nella decisione si affrontano ancora molti punti caldi sulla questione del portare segni religiosi nella scuola (il significato del *chador* per le donne musulmane, il suo effetto su un osservatore, etc.).

Mi limito in questa sede soltanto ancora ad una breve considerazione sul rapporto tra l'abbigliamento e il diritto all'identità al quale mi parrebbe doversi riconoscere una prevalenza nel bilanciamento dei beni giuridici in tensione. Benché il detto "l'abito non fa il monaco" metta in guardia rispetto alle apparenze ingannevoli, mi pare tuttavia non si possa negare che la scelta del modo di vestire, nella maggioranza dei casi, rappresenti un indice significativo della personalità di un individuo, del modo col quale intende porsi e proporsi nelle relazioni con i suoi simili.

Lo Stato può sacrificare un elemento così significativo della identità personale? E in virtù di che cosa? La migliore garanzia di neutralità dell'istruzione pubblica è la professionalità degli insegnanti, la competenza con la quale trasmettono il sapere. Una brava insegnante di italiano che porti il velo mina la neutralità dello Stato? Dunque anche una suora?

Nel caso delle studentesse musulmane il Consiglio di Stato francese e il Ministero dell'Educazione hanno precisato che all'interno degli istituti scolastici eventuali limitazioni all'uso del *chador* sono ammissibili solo nel caso che quest'ultimo venga indossato con modalità tali da assumere carattere di ostentazione, rivendicativo, ossia volto ad un'azione di proselitismo. Non vedo perché questa soluzione non possa assumersi anche con riguardo agli insegnanti. Il divieto di portare il *foulard* non dovrebbe stabilirsi a priori, in via generale, ma dovrebbe lasciarsi alla discrezionalità dell'amministrazione scolastica, la sola in grado di valutare caso per caso se l'uso del velo rappresenta una mera espressione delle proprie convinzioni religiose ovvero un segno di provocazione, ostentazione a fini di proselitismo; soltanto in quest'ultimo caso sarebbe legittima la limitazione del *droit à la différence* dell'insegnante.

Ragionando diversamente, e portando alle estreme conseguenze il ragionamento, si dovrebbe altrimenti introdurre l'obbligo di far indossare a tutti gli insegnanti un grembiule, così da garantire, attraverso la 'copertura' dei segni della personalità dei docenti, un insegnamento non ideologicamente o religiosamente orientato.

La conoscibilità e riconoscibilità di chi si ha di fronte sono condizioni essenziali del dialogo e del confronto capaci di creare le premesse all'integrazione sociale e di mettere al riparo dalle tensioni generate dalla convivenza tra diversi; un velo portato sui capelli non solo non cela l'interlocutore ma ne segnala una sensibilità.

La posizione degli studenti e dei loro genitori non può d'altronde, ritenersi lesa dalla semplice circostanza che un'insegnante indossi il velo, lo stesso tribunale costituzionale ha espressamente escluso che in una società ove convivono convinzioni di fede diverse possa riconoscersi un diritto ad essere risparmiati dalle manifestazioni, celebrazioni e simboli religiosi di una fede altrui.